

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA DEI PAPARESCHI"**

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale -  
Liceo Linguistico - Ist. Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing - Art. Relazioni Internazionali  
Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 - 06/55.30.89.13  
Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 - 00148 Roma - Tel. 06/65.67.81.86 - 06/12.112.66.65  
C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B Cod. Univoco UF3E4N  
E-Mail: [rmis09100b@istruzione.it](mailto:rmis09100b@istruzione.it) - PEC: [rmis09100b@pec.istruzione.it](mailto:rmis09100b@pec.istruzione.it)

Roma, 17/09/2024

**Famiglie**  
**Studenti/Studentesse**  
**Docenti**  
**Personale ATA**  
**DSGA**

**CIRCOLARE n. 25**

Oggetto: Applicazione del divieto di fumo attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO L'Art. 32 della Costituzione italiana
- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici"
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995;
- VISTA la Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003 "attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- VISTO l'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- VISTO la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- VISTA la Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %";
- VISTA la Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003";
- VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole"
  - Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
  - il Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;
  - Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975,

*n.584 e successive modificazioni;*

- *Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*
- VISTA la Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n.221, art.40, comma 3 "Rifiuti di prodotti da fumo".

## DISPONE

- il divieto di fumo operante **in tutti i locali ed in tutto il perimetro** dell'istituto
- l'estensione del divieto di fumo, già vigente in tutti gli ambienti interni ed esterni delle istituzioni scolastiche, **anche all'uso della Sigaretta elettronica** in conformità all'ordinanza del Ministro della Salute del 26/06/2013 ed in applicazione dell'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) del Decreto 12 settembre 2013 che integra l'articolo 51 della Legge 16/01/2003 – comma 1Bis.

A riguardo si riporta in dettaglio il contenuto dell'articolo suindicato:

1. Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, comma 1 bis.: "Il divieto di cui al comma 1 è **esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**"
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque **violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche** di cui al comma 2 è **soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Si ricorda che sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, il Dirigente Scolastico, il DSGA ed i seguenti docenti:

- **Sede centrale:** Ferrandino, Ravagioli, De Magistris, Carvisiglia.

- **Sede succursale:** De Maggi, Calimera, Covaccioli, Di Filippo.

I docenti autorizzati a rilevare le infrazioni al divieto di fumo sono muniti di tesserino di riconoscimento e modulistica per l'erogazione della sanzione.

Essi, in qualità di **pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni**, hanno il potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori e comminare le sanzioni previste.

**Il Dirigente scolastico**

**Prof.ssa Paola Palmegiani**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate